

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA
MUSICA E LA CULTURA"**

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Esiste una fondazione denominata "FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA".

Art. 2 - SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro e si impegna a promuovere la cultura con azioni specifiche attente anche a valorizzare tutti i soggetti che operano nello stesso ambito all'interno della Regione Piemonte.

In particolare si propone di:

- a) - promuovere conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni, fiere e mostre-mercato sul libro, sull'editoria, sulla comunicazione, sulla musica, sui beni e sulle attività culturali, eventi da tenersi con cadenza periodica a Torino e/o in altre Città, provvedendo alla loro organizzazione direttamente o tramite terzi.
- b) - promuovere ricerche, studi e documentazioni sul libro, sulla musica, sui beni e sulle attività culturali, nonché su tutto ciò che ad essi possa essere in qualche modo collegato. Provvedere altresì alla divulgazione dei risultati di ricerche e studi effettuati anche da organismi esterni;
- c) - promuovere attività per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alla produzione, alla distribuzione, alla diffusione e alla valorizzazione del libro, della musica, dei beni e delle attività culturali e degli altri strumenti di comunicazione e di formazione

**BOZZA STATUTO DELLA
"FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E
LA CULTURA"**

Art. 1 – DENOMINAZIONE

La Fondazione per il libro, la musica, la cultura, è riconosciuta quale ente di ricerca con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2009, con la denominazione "Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura", denominazione che con il presente Statuto viene assunta formalmente dalla Fondazione.

Art. 2 – SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e si impegna a promuovere la cultura con azioni specifiche attente anche a valorizzare tutti i soggetti che operano in questo ambito. In particolare si propone di:

- a) organizzare, promuovere e realizzare a Torino il **Salone Internazionale del Libro**; a tal fine la Fondazione potrà fare tutto quanto ritenuto necessario per assicurare la migliore realizzazione della Manifestazione;
- b) promuovere conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni, fiere e mostremercato sul libro, sull'editoria, sulla comunicazione, sulla relazione cultura e media digitali, sulle arti, sui beni e sulle attività culturali, legate direttamente o indirettamente al Salone Internazionale del Libro, provvedendo alla loro organizzazione direttamente o tramite terzi;
- c) promuovere ricerche, studi e documentazioni sul libro, sulla lettura, sulle arti, sui beni e sulle attività culturali, sul digitale, nonché su tutto ciò che ad essi possa essere in qualche modo collegato. Provvedere altresì alla divulgazione dei risultati di ricerche e

ad essi affini, con particolare attenzione alle problematiche indotte dall'utilizzo di nuove metodologie e tecnologie;

d) - collaborare ad iniziative di singoli o di enti pubblici o privati che tendano a raggiungere gli stessi obiettivi, anche all'estero in favore della Cultura.

L'attività si svolgerà prevalentemente in Piemonte.

studi effettuati anche da organismi esterni;

d) promuovere attività per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale addetto alla filiera dell'editoria, delle arti, dei beni e delle attività culturali e degli altri strumenti di comunicazione e di formazione ad essi affini, con particolare attenzione alle problematiche indotte dall'utilizzo di nuove metodologie e tecnologie;

e) collaborare ad iniziative di singoli o di enti pubblici o privati che tendano a raggiungere gli stessi obiettivi, in Italia e all'estero in favore della diffusione del libro, di una sempre maggiore sensibilità verso la lettura e nei confronti dei beni culturali;

f) essere luogo di incontro e punto di riferimento e di promozione del dialogo per le diverse tipologie del pubblico, in particolare, per le nuove generazioni, attivandone una relazione continuativa per alimentarne l'interesse verso il libro, soprattutto utilizzando le attuali modalità e tecnologie digitali.

Per il raggiungimento di questi obiettivi la Fondazione provvederà ad attività di informazione e divulgazione, di ricerca, di promozione di eventi culturali e artistici; a promuovere iniziative finalizzate alla valorizzazione del turismo culturale; alla ricerca di sinergie e sinergie con enti analoghi altrove operanti; ad integrare le attività programmate nel contesto anche economico della Regione Piemonte e del Comune di Torino con quelle in contesto nazionale ed internazionale; alla valorizzazione e la gestione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale che ne possono derivare.

Per ciò che riguarda l'organizzazione delle manifestazioni, fiere, mostre-mercato, festival che richiedano, per la loro complessità, notevole esperienza, conoscenza tecnica e capacità

imprenditoriale, la Fondazione potrà avvalersi di società esterne.

La Fondazione persegue le sue finalità anche attraverso attività di ricerca connessa ai mestieri della filiera del libro e delle attività culturali. Può attivare master, corsi di specializzazione e dottorati anche in accordo con università e centri di ricerca.

La Fondazione garantisce libertà di idee e di forme espressive; agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale; favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artistico-documentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

La Fondazione può esercitare, in via occasionale e non prevalente, ai sensi dell'art.87, primo comma lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle disposizioni sulle imposte sui redditi), le attività commerciali e le altre attività accessorie, conformi ai suoi scopi istituzionali. Gli avanzi di gestione eventualmente prodotti nell'esercizio delle dette attività dovranno essere destinati agli scopi istituzionali della Fondazione.

Nel quadro di quanto indicato al comma precedente, per il raggiungimento dei suoi fini, la Fondazione può, nei limiti di legge, costituire o partecipare ad associazioni, anche con finalità consortili e società e costituire società, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti.

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra la Fondazione, oltre che nella sede di cui all'art. 3, può esercitare attività in Italia e all'estero, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, di nazionalità italiana o straniera.

Art. 3 - SEDE

La Fondazione ha sede in Torino.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il Patrimonio necessario per garantire il funzionamento della Fondazione viene assicurato dai Soci Fondatori, e anche attraverso incrementi destinati alla gestione corrente delle attività.

Il Patrimonio è costituito:

- dai beni immobili, dai valori mobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Soci Fondatori e dai relativi proventi e rendite;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati sempreché gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- dai proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.

L'accettazione dei beni e delle elargizioni di cui sopra, destinati ai fini indicati dall'articolo 2, è deliberata da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - GESTIONE DEGLI EVENTI

Per ciò che riguarda l'organizzazione delle manifestazioni, fiere e mostre-mercato, che richiedano, per la loro complessità, notevole esperienza, conoscenza tecnica e capacità imprenditoriale, la Fondazione potrà avvalersi di società di gestione.

ART. 6 - SOCI

Sono Soci Fondatori i soggetti intervenuti all'atto costitutivo ed i soggetti che, pur non essendo intervenuti all'atto costitutivo, verranno riconosciuti come tali da deliberazioni dell'assemblea dei Soci Fondatori assunte con il

Art. 3 – SEDE

La Fondazione ha sede in Torino, e può istituire o sopprimere sedi secondarie in Italia o all'estero.

Art. 4 – PATRIMONIO DISPONIBILE E INDISPONIBILE

Il Patrimonio indisponibile della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di Atto costitutivo dai Fondatori pari a 600.000.000 di Lire (300.000 €) e dalle contribuzioni appositamente disposte dai fondatori, nei limiti predeterminati nei rispettivi bilanci;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, destinati all'incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle elargizioni disposte da terzi con espressa destinazione a incremento del patrimonio indisponibile.

Il Patrimonio disponibile della Fondazione, che al minimo consiste in 1,6 milioni di Euro è composto da liberalità, contributi pubblici o privati, proventi e ricavi delle attività istituzionali, nonché dalle risorse provenienti dai soci fondatori e sostenitori, necessarie alla gestione corrente delle attività.

La definizione delle risorse annuali necessarie alla gestione, l'accettazione dei beni e delle elargizioni di cui sopra, destinati ai fini indicati dall'articolo 2, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – SOCI

Partecipano alla Fondazione, con la denominazione di Soci fondatori: il Comune di Torino, la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università

voto favorevole di almeno due terzi dei Soci Fondatori.

I Soci costituiscono il fondo patrimoniale come indicato dall'atto costitutivo.

e della Ricerca, Banca Intesa Sanpaolo.

Possono partecipare, in qualità di Soci sostenitori, altri soggetti pubblici e privati ed enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (disciplina del gruppo creditizio). L'ammissione di Soci sostenitori è proposta dal Consiglio di Amministrazione e approvata dal Collegio dei Fondatori e Sostenitori che delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Collegio. La qualità di Socio sostenitore viene attribuita su domanda dell'interessato con le modalità stabilite in apposito regolamento approvato dal Collegio dei Fondatori e Sostenitori.

Art. 6 - ESCLUSIONE E RECESSO

I Soci Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. Essi hanno la facoltà, con preavviso scritto da inviarsi con raccomandata a.r. al Presidente entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, di recedere dalla Fondazione dall'anno successivo alla dichiarazione di recesso. In tal caso, essi hanno il dovere di adempiere le obbligazioni assunte.

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza qualificata dei due terzi l'esclusione di soci sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e, in particolare, nel caso di condotta incompatibile con la natura, i principi e le finalità della Fondazione. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche a causa di estinzione, a qualunque titolo dovuta, apertura di procedura di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I soci sostenitori della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art.7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente ed i Vice Presidenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Alto Comitato di Coordinamento;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

E' inoltre consentita la nomina di cariche onorarie.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

L'Assemblea dei Soci è composta dai membri dell'Alto Comitato di Coordinamento e da un rappresentante di ciascun socio fondatore, designati dai rispettivi enti di appartenenza, secondo il proprio ordinamento.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente di turno dell'Alto Comitato di Coordinamento o, in sua assenza, da un suo delegato.

L'Assemblea delibera la nomina dei Revisori dei Conti, l'eventuale nomina della Società di Revisione, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, l'approvazione del programma di attività e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi compresa l'ammissione di nuovi Soci Fondatori e lo scioglimento della Fondazione, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

Art. 7 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Collegio dei Fondatori e Sostenitori;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato di Indirizzo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 – COLLEGIO DEI FONDATORI E SOSTENITORI

Partecipano al Collegio i rappresentanti legali dei Soci fondatori e dei Soci sostenitori, o loro delegati.

Il Collegio è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Spetta al Collegio:

- a) la nomina del Presidente della Fondazione;
- b) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero ai sensi del successivo articolo 11;
- c) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) la formulazione di eventuali osservazioni alla bozza di bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed al bilancio consuntivo dell'esercizio precedente predisposti dal Consiglio di Amministrazione
- e) la formulazione di eventuali osservazioni alle modificazioni dello statuto predisposte dal Consiglio di amministrazione e relativa approvazione
- f) la proposta di scioglimento della Fondazione agli organi competenti per legge e la devoluzione del patrimonio, con il voto di almeno tre quarti dei

componenti del Collegio, su proposta del Consiglio di Amministrazione

g) i soci fondatori possono esercitare il veto sulle modifiche statutarie e sulla proposta di scioglimento purché a maggioranza dei tre quarti dei soci medesimi.

Il Collegio delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dallo Statuto, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

La convocazione del Collegio da parte del Presidente deve avvenire, in via ordinaria, obbligatoriamente due volte l'anno, per formulare osservazioni preventive al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo. La convocazione del Collegio dei Fondatori e Sostenitori deve avvenire tramite avviso comunicato ai componenti dello stesso a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica con ricevimento confermato (Pec), ovvero altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima del Collegio dei Fondatori e Sostenitori.

Per le modifiche dello Statuto e la nomina del Presidente, il Collegio dei Fondatori e Sostenitori in sessione straordinaria delibera in prima o seconda convocazione con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i due terzi degli aventi diritto.

Art. 9 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Alto Comitato di Coordinamento, di cui al successivo articolo 13.

I Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i suoi membri.

Art. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Collegio dei Fondatori e Sostenitori con il voto favorevole dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto.

Il Presidente della Fondazione è scelto tra personalità

Tale mandato avrà durata triennale.

Per la prima volta la nomina viene effettuata in sede di atto costitutivo.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio;
- convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, se nominato;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- esercita i poteri di ordinaria amministrazione e, nei limiti di quelli conferiti con apposita delibera, anche i poteri di straordinaria amministrazione;
- trasmette annualmente ai Consigli dei Soci il bilancio preventivo accompagnato da una relazione previsionale sull'attività, il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta, una relazione semestrale sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione. Inoltre, il Presidente trasmette i documenti eventualmente richiesti, di volta in volta, dai Soci su qualsiasi iniziativa e/o procedura.

Il Presidente ha la facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o categorie di atti.

In caso di impedimento, anche temporaneo, del Presidente e per qualsiasi altro motivo, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente anziano.

di particolare rilievo nel campo della cultura e della scienza. Dura in carica per tre esercizi, rinnovabile per altri tre fino ad un massimo di sei consecutivi.

Il Presidente è l'espressione dell'unità della Fondazione, cura il perseguimento delle sue finalità, ne raccoglie le aspirazioni scientifiche, culturali, sociali e si rende interprete di istanze e attese culturali della comunità nazionale e di riferimento territoriale e regionale.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e ne promuove le attività, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Può delegare tali prerogative ad un consigliere di amministrazione o al Segretario generale. Adotta, nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica nella prima seduta valida.

In particolare, il Presidente cura le relazioni istituzionali anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative editoriali, culturali, scientifiche e sociali della Fondazione.

Definisce, d'intesa con il Direttore Editoriale e il Segretario Generale, sentito il Comitato di indirizzo, il programma editoriale e culturale annuale del Salone Internazionale del Libro di Torino da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno, convoca e presiede il Collegio dei Fondatori e Sostenitori e il Comitato di Indirizzo.

ART. 10 - VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione nomina, nella prima

Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti di cui uno è il Presidente della Regione Piemonte o un suo rappresentante permanente, uno è il Presidente della Provincia di Torino o un suo rappresentante permanente, uno è il Sindaco della Città di Torino o un suo rappresentante permanente, uno proposto dalla Associazione Italiana Editori, uno proposto - con l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione - dall'Alto Comitato di Coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. Il presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile con il limite dei due mandati.

L'Alto Comitato di coordinamento o il Socio Fondatore provvede a sostituire entro 30 (trenta) giorni il componente del Consiglio di Amministrazione che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, assicurando così la funzionalità e la continuità dell'Organo Amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, sceglie tra i suoi componenti i Vice Presidenti.

Art. 11- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha altresì il potere di:

a) - attuare i programmi di attività per il raggiungimento degli scopi statuari;

seduta, un Vice Presidente tra i suoi componenti.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel coordinamento delle attività e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

L'incarico di Vicepresidente non comporta indennità.

Art. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e di un numero di componenti da un minimo di tre a un massimo di sette, indicati dal Collegio dei Fondatori e Sostenitori. L'incarico di consigliere è gratuito.

Possono rivestire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali e all'ordinata gestione della Fondazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi. Essi sono rinnovabili. Se un consigliere cessa dall'incarico prima della scadenza del Consiglio, il nuovo consigliere nominato che subentra, resta in carica fino alla scadenza medesima.

Il Consiglio di Amministrazione approva i programmi della Fondazione proposti dal Segretario generale e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare:

a) approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno di ciascun anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, redatto secondo le disposizioni di legge e tenuto conto delle osservazioni preventive formulate dal Collegio dei Fondatori e Sostenitori cui gli stessi documenti

- b) - provvedere a qualsiasi atto, ivi comprese le operazioni bancarie, necessario od utile per le finalità istituzionali della Fondazione;
- c) - provvedere all'eventuale assunzione di personale, determinandone il trattamento economico;
- d) - predisporre ed approvare eventuali regolamenti della Fondazione;
- e) - assumere eventuali partecipazioni in enti le cui attività siano correlate con quelle della Fondazione;
- f) - nominare i Vice Presidenti;
- g) - nominare, qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia superiore a sette, un Comitato Esecutivo, scegliendo i componenti tra i propri membri;
- h) - nominare e revocare un Segretario, fissandone poteri, compiti, durata e remunerazione;
- i) - nominare eventualmente uno o più Direttori di Sezione, per coordinare particolari settori di attività, definendone in sede di nomina poteri, compiti, durata e remunerazione;
- l) - accettare i contributi, le donazioni, i lasciti, nonchè effettuare gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili.

Art. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente anziano.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato se ne viene fatta richiesta dal Presidente dell'Alto Comitato di Coordinamento o da almeno due Consiglieri ed, in ogni caso, almeno due volte all'anno.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, deve essere spedito ai Consiglieri almeno cinque giorni prima

devono essere sottoposti rispettivamente entro il mese di ottobre e di maggio di ogni anno;

b) destina gli avanzi di gestione secondo i criteri di legge;

c) determina l'eventuale compenso del Presidente della Fondazione, quello del Presidente del collegio dei revisori dei conti e dei revisori. Non sono previsti compensi per i componenti del consiglio di amministrazione e per i componenti del comitato di indirizzo;

d) dà attuazione, con propria delibera, alla proposta del Collegio dei Fondatori e Sostenitori di sciogliere la fondazione e devolverne il patrimonio, eseguendo quanto disposto dagli organi competenti per legge;

e) approva il programma editoriale e culturale del Salone Internazionale del Libro predisposto dal Direttore Editoriale d'intesa con il Presidente e il Segretario generale della Fondazione;

f) approva il piano annuale delle attività culturali ed editoriali predisposto dal Direttore Editoriale d'intesa con il Presidente e il Segretario generale della Fondazione, assicurando la coerenza della programmazione generale con le finalità della Fondazione;

g) approva il progetto di programmazione finanziaria ed economica delle attività della Fondazione predisposto dal Segretario generale;

h) approva e modifica i regolamenti di organizzazione e gestione e il codice etico della Fondazione;

i) nomina e revoca il Segretario generale e ne stabilisce il compenso;

j) nomina e revoca il Direttore Editoriale e ne

dell'adunanza ma, nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telegrafica o telefax o per via breve almeno due giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale su apposito libro bollato e vidimato, da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario che provvederà alla redazione del verbale stesso.

Art. 13 - ALTO COMITATO DI COORDINAMENTO

L'Alto Comitato di Coordinamento è composto dal Presidente della Regione Piemonte, dal Presidente della Provincia di Torino e dal Sindaco della Città di Torino.

A rotazione e per i periodi di un anno, ciascuno dei tre membri dell'Alto Comitato di Coordinamento ne assume la presidenza con la qualifica di "Presidente dell'Alto Comitato di Coordinamento".

L'Alto Comitato di Coordinamento propone il Presidente del Consiglio di Amministrazione e detta direttive generali cui deve ispirarsi l'attività culturale della fondazione, inoltre collabora ad individuare ed indicare le scelte fondamentali e le iniziative della fondazione intese al perseguimento delle finalità dell'ente.

In particolare, l'Alto Comitato di Coordinamento può proporre le iniziative che ritenga utile ed esprimere il proprio parere sulle attività della Fondazione.

L'Alto Comitato di Coordinamento si riunisce su richiesta di uno dei suoi membri o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della

stabilisce il compenso;

k) vigila sulla regolare attuazione del piano annuale di attività;

l) elabora, per sottoporle al Collegio dei Fondatori e Sostenitori, eventuali modifiche allo statuto, nonché eventuali proposte in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

m) può nominare responsabili per iniziative e progetti speciali da realizzare autonomamente o in partnership con altri soggetti pubblici o privati;

n) approva l'istituzione di sedi secondarie e la loro soppressione ed approva la partecipazione ad associazioni, anche con finalità consortili e la costituzione di società ai sensi dell'articolo 2 commi settimo e ottavo del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ed almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità nell'approvazione delle delibere di competenza, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Segretario generale, che svolge anche le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, il Direttore Editoriale e uno o più componenti del Comitato di indirizzo.

Art. 12 - SEGRETARIO GENERALE

Fondazione.

I membri dell'Alto Comitato di Coordinamento hanno facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per esercitare compiti loro attribuiti dal presente statuto, senza diritto di voto.

Al Presidente dell'Alto Comitato di Coordinamento è altresì riconosciuta la facoltà di convocare il Consiglio di Amministrazione per essere reso edotto delle concrete iniziative assunte dalla Fondazione.

Il Presidente pro-tempore dell'Alto Comitato di Coordinamento ha facoltà di nominare un Segretario del Comitato.

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di procedura comparativa con avviso pubblico, tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori dell'amministrazione pubblica o privata e dei settori di interesse

della Fondazione ed all'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione ne determina la natura e qualifica del rapporto, nonché la retribuzione.

Il Segretario generale resta in carica quattro anni. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione svolgendo le funzioni di segretario.

È investito dell'esercizio delle funzioni in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Provvede alla gestione della Fondazione e del personale con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione delle cui deliberazioni cura l'attuazione. Relaziona al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione.

In particolare, spettano al Segretario generale:

- a) l'istruttoria relativa agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e l'esecuzione degli stessi;
- b) la proposta degli atti di programmazione economico-finanziaria annuali e pluriennali;
- c) la stesura del progetto del bilancio preventivo e di quello consuntivo entro i termini stabiliti dall'articolo 11;
- d) la proposta al Consiglio di Amministrazione di assunzione di dipendenti o di contratti di collaborazione per la gestione della Fondazione, nonché la nomina e revoca di titolari di eventuali

incarichi;

e) tutti i compiti inerenti la gestione delle attività, compresa la definizione del modello organizzativo di funzionamento della Fondazione;

f) la stipula dei contratti della Fondazione in base alle deleghe ricevute;

g) la proposta al Consiglio di Amministrazione delle scelte di comunicazione e di marketing per l'attuazione del programma ed il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione.

Al Segretario Generale è attribuita la direzione generale ed il coordinamento degli Uffici della Fondazione e l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni degli organi della Fondazione. Egli affianca direttamente, nella loro attività, il Presidente e il Direttore Editoriale, ed il Consiglio di Amministrazione. E' responsabile della regolarità dell'attività amministrativa, contabile e di gestione, anche del personale, della Fondazione.

ART. 13 - DIRETTORE EDITORIALE

Il Direttore Editoriale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione e scelto, vista l'unicità delle funzioni e delle competenze, tra personalità di riconosciuta valenza culturale e di esperienza nell'ambito delle attività della Fondazione.

Predisporre l'elaborazione del piano di attività culturali della Fondazione, d'intesa con il Presidente della Fondazione e con il Segretario Generale, sentito il Comitato di Indirizzo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Direttore Editoriale ha una durata di due esercizi ed è rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di quattro consecutivi. Il suo compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Editoriale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ed è componente di diritto del Comitato di Indirizzo.

Il Direttore Editoriale ha il compito di curare le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, centri di ricerca, all'esclusivo fine di instaurare rapporti di collaborazione scientifica a sostegno del programma del Salone Internazionale del Libro.

ART. 14 - COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato di Indirizzo è l'organismo consultivo della Fondazione. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti fra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei settori d'interesse della Fondazione e che rappresentino i differenti soggetti componenti della filiera del libro, della lettura, dei beni culturali. Il Direttore Editoriale è componente di diritto del Comitato.

Il Comitato esprime un coordinatore eletto al suo interno.

Il Comitato partecipa all'elaborazione del programma del Salone Internazionale del libro e al piano di attività culturali della Fondazione.

Il Comitato di Indirizzo esprime pareri su richiesta del Presidente, del Direttore Editoriale e del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato di Indirizzo durano in carica tre esercizi. Il mandato, a titolo gratuito, è rinnovabile una sola volta per un totale di sei. Se un componente cessa prima della scadenza, il nuovo componente nominato che subentra resta in carica fino alla scadenza medesima.

Le sedute del Comitato sono verbalizzate dal

Art. 14 - REVISORE DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'assemblea dei Soci Fondatori, dura in carica tre anni ed i suoi membri potranno essere rieletti alla scadenza.

Per la prima volta il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato in sede di atto costitutivo.

Compito del Collegio dei Revisori dei Conti è quello di controllare la gestione amministrativa della Fondazione esprimendo, mediante relazione scritta, i propri pareri sul bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Segretario Generale.

Art. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti compreso il Presidente, iscritti nel registro dei Revisori contabili, nominati dal Collegio dei Fondatori e Sostenitori. Il Collegio dei Fondatori e Sostenitori nomina il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La procedura di nomina dei singoli revisori è approvata dal Collegio dei Fondatori e Sostenitori con idoneo regolamento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere al Segretario generale ed al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinate iniziative e partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti informa immediatamente gli organi della Fondazione di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni.

I componenti del Collegio dei revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Se un componente cessa prima della scadenza, il nuovo componente nominato che subentra resta in carica

Art. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 - BILANCIO PREVENTIVO

Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse finanziarie disponibili e preventivabili, l'attività che la Fondazione svolgerà nell'anno successivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 17 - BILANCIO CONSUNTIVO

Il bilancio consuntivo, da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci entro il 30 giugno di ogni anno, raccoglie i risultati finanziari ed economici dell'attività svolta nell'anno precedente ed è accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio può essere soggetto a certificazione da parte di società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Commissione Nazionale per le società e la Borsa.

Art. 18 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo è devoluto dal Consiglio di Amministrazione per gli scopi della Fondazione, quali indicati nel presente statuto o per scopi affini e comunque nel rispetto dell'articolo 31 del Codice Civile.

fino alla scadenza medesima.

Art. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - BILANCIO PREVENTIVO

Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse finanziarie disponibili e preventivabili, l'attività che la Fondazione svolgerà nell'esercizio successivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 18 - BILANCIO CONSUNTIVO

Il bilancio consuntivo, da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ogni anno, raccoglie i risultati finanziari ed economici dell'attività svolta nell'anno precedente ed è accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio può essere soggetto a certificazione da parte di società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Commissione Nazionale per la società e la Borsa.

Art. 19 - SCIoglimento

Si procede allo scioglimento della Fondazione oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto all'articolo 8, lettera f), anche nel caso in cui per tre esercizi consecutivi dal bilancio consuntivo risulti una perdita di esercizio di ammontare complessivo superiore al patrimonio disponibile indicato all'articolo 4 comma secondo del presente Statuto.

In caso di scioglimento della Fondazione per

<u>Art. 19 - NORME FINALI</u> Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge.	qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori e Sostenitori da adottarsi con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei propri componenti aventi diritto di voto, fatti salvi i poteri dell'autorità governativa ai sensi dell'articolo 31 del Codice Civile, ad Enti che abbiano le medesime od analoghe finalità della estinguenda Fondazione. Art. 20 - NORME FINALI Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge.
---	--